

Emergenza Coronavirus

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI DPCM DEL 26 E DEL 29 APRILE

NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO DPCM DEL 26 APRILE 2020 INIZIO FASE 2

Articolo 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

- La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il governo e le parti sociali, nonché il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, nei cantieri edili, nel settore del trasporto e della logistica.
- Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio

2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.

- Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 (rispetto del protocollo di sicurezza).

Articolo 7

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo lacuale e nelle acque interne, sono espletate sulla base anche di quanto previsto nel Protocollo per la sicurezza e contrasto alla diffusione del Covid-19 sottoscritto in data 20 marzo 2020 per il settore del trasporto e della logistica.

CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE DEL 17 MARZO 2020, N.18 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N.110 DEL 29 APRILE 2020

Articolo 19

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Per la Cassa Integrazione Ordinaria con la causale «emergenza Covid-19», dal comma 2 viene eliminata la procedura di consultazione sindacale, che era prevista dal decreto legge 148 del 2015.

Tale decisione è dannosa per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e siamo già impegnati a chiederne il ripristino dell'esame congiunto con il «decreto maggio».

& go) del dlgs n.81 del 2015, è consentita la possibilità di procedere nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Nella piena emergenza da Covid-19, l'articolo 19 bis non garantisce la continuità occupazionale, poiché non prevede la sospensione delle scadenze contrattuali.

Articolo 19 bis

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 al 22 del presente decreto, in deroga agli articoli 20 comma 1 lettera c e 32 comma 1 lettera c (divieto di stipula di contratti a termine anche in somministrazione nelle aziende in regime di cassa integrazione) e articolo 21 comma 2 (cosiddetto stop